

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2502 del 29/05/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA FUMAGALLI INDUSTRIE ALIMENTARI PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR) VIA CASCINAPIANO, N. 73 - MODIFICA DI AUA - PRATICA SUAP 477/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2564 del 28/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica Comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme) alla Ditta FUMAGALLI INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. per lo stabilimento ubicato in Comune di Langhirano (PR) Via Cascinapiano, n. 73, comprende le seguenti matrici ambientali:

- ✓ autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con provvedimento unico del 26/05/2016 (pratica SUAP/402/2015) il SUAP del Comune di Langhirano ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme);
- con provvedimento unico del 30/01/2017 (pratica SUAP/402/2015) il SUAP del Comune di Langhirano ha aggiornato l'AUA rilasciata con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme);

CONSIDERATO:

- ✓ la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano in data 01/04/2020 prot. n. 5083, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/49485 del 01/04/2020, presentata dalla Ditta FUMAGALLI INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A., nella persona del Sig. Cesare Fumagalli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale sita in Comune di Tavernerio (CO), Via Briantea, n. 18 e stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR) Via Cascinapiano, n. 73 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito apposita dichiarazione;**
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Affettatura e disosso prosciutti crudi stagionati";

RILEVATO CHE:

l'AUA di cui all'oggetto è ricompresa nel procedimento unico edilizia (PDC) per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente sito in Comune di Langhirano (PR) Via Cascinapiano, n. 73;

VISTI:

- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP in data 20/04/2020, prot. n. 6046 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/57224 del 20/04/2020;
- la contestuale richiesta di Arpae SAC di documentazione a completamento dell'istanza nonché di pareri prot. n. PG/2020/58511 del 21/04/2020;
- il parere favorevole per quanto di competenza di IRETI S.p.A. prot. n. 9296 del 22/04/2020, acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/58957 del 22/04/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Langhirano prot. n. 6533 del 27/04/2020 acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/60903 del 27/04/2020, comprensivo anche del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore prot. n. PG/2020/58773 del 22/04/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere della Provincia di Parma prot. n. 9342 del 28/04/2020, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/62622 del 29/04/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la nota di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2020/76045 del 26/05/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 7799 del 25/05/2020, acquisita a protocollo Arpae in data 26/05/2020 prot. n. PG/2020/76000;
- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL STR ORGANIZZ. TERR. S.I.P. SUD EST prot. n. 32069 del 26/05/2020, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/76287 del 26/05/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con AUA rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme) e modificato in modo non sostanziale dal provvedimento unico del del 26/05/2016 (pratica SUAP/402/2015) e successivamente aggiornato con con provvedimento unico del 30/01/2017 (pratica SUAP/402/2015);
- la Ditta nell'istanza di AUA ha dichiarato che *"... viene presentato progetto di ampliamento che comporterà il sovrizzo di un piano dell'opificio esistente con la creazione di n° 4 nuove linee di affettamento salumi..."* ;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Affettatura e disosso prosciutti crudi stagionati";
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del dl. 152/06 e smi:

Emissione E04 – Estrattore aria servizi igienici;

Emissione E05 - Estrattore aria servizi igienici;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 11952 del 20/02/2015, modificato in modo non sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 ed aggiornato da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-373 del 26/01/2017** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme) e modificato in modo non sostanziale dal provvedimento unico del del 26/05/2016 (pratica SUAP/402/2015) e successivamente aggiornato con con provvedimento unico del 30/01/2017 (pratica SUAP/402/2015), alla Ditta FUMAGALLI INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. con Legale rappresentante la Sig. Cesare Fumagalli con sede legale sita in Comune di Tavernerio (CO), Via Briantea, n. 18 e stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR) Via Cascinapiano, n. 73, relativamente all'esercizio dell'attività di "Affettatura e disosso prosciutti crudi stagionati", per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma **con endoprocedimento prot. n. 11952 del 20/02/2015, modificato in modo non sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 ed aggiornato da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-373 del 26/01/2017:**

- per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di specifica competenza comunale** al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano in data 27/04/2020 prot.n. 6533 e nel parere di IRETI S.p.A. del 22/04/2020 prot. n. 9296, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano in data 27/04/2020 prot.n. 6533, comprensivo anche del parere di Arpae ST prot. n. PG/2020/58773 del 22/04/2020 e del parere AUSL STR ORGANIZZ. TERR. S.I.P. SUD EST prot. n. 32069 del 26/05/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 11952 del 20/02/2015, modificato in modo non sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 ed aggiornato da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-373 del 26/01/2017** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme) e modificato in modo non sostanziale dal provvedimento unico del del 26/05/2016 (pratica SUAP/402/2015) e successivamente aggiornato con con provvedimento unico del 30/01/2017 (pratica SUAP/402/2015).

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot. n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018, per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare:

Emissione N. E01 Lavaggio attrezzature

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Emissione n. E02 Estrattore aria camere bianche

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Emissione E06 Espulsore aria condensatori evaporativi

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Emissione E07 Espulsore aria condensatori evaporativi

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Emissione E08 Estrattore cabina elettrica

Emissione E09 Lavaggio prosciutti e telai

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N. E10 – caldaia a gas metano (Potenza 56 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa;

EMISSIONE N. E11 – caldaia a gas metano (Potenza 56 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa;

EMISSIONE N. E12 – caldaia a gas metano (Potenza 56 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa;

EMISSIONE N. E13 – caldaia a gas metano (Potenza 56 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa;

Emissione E14 Pompa a vuoto linea disosso

Emissione E15 Pompa a vuoto linea affettato

EMISSIONE N. E16 – caldaia a gas metano (Potenza 864 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa;

Emissione E17 Pompa a vuoto linea affettato piano secondo

Emissione E18 Pompa a vuoto linea affettato piano secondo

Emissione n. E19 Estrattore aria camere bianche piano secondo

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia degli impianti, per l'emissione E16 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae Sezione Provinciale di Parma con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs n. 152/06 e smi) è valutato pari a 10 giorni; il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E16 dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Per gli impianti originanti le emissioni E10, E11, E12 ed E13 il gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	FUMAGALLI INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00223750134
Sede legale:	Comune di Tavernerio (CO), Via Briantea, n. 18
Gestore	Cesare Fumagalli
Sede locale impianti:	Comune di Langhirano (PR) Via Cascinapiano, n. 73
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Affettatura e disosso prosciutti crudi stagionati
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	220 giorni/anno,
Ore/giorno attività:	8 ore/giorno ore/giorno
Altezza media sbocco emissioni:	11,86 m
Temperatura media emissioni:	327,15 [k]

11.
...

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 11952 del 20/02/2015, modificato in modo non sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 ed aggiornato da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-373 del 26/01/2017** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme) e modificato in modo non sostanziale dal provvedimento unico del del 26/05/2016 (pratica SUAP/402/2015) e successivamente aggiornato con con provvedimento unico del 30/01/2017 (pratica SUAP/402/2015).

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 11952 del 20/02/2015, modificato in modo non sostanziale da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 ed aggiornato da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-373 del 26/01/2017** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con

provvedimento conclusivo del 02/02/2015 (pratica SUAP n. 431/2014/Cme) e modificato in modo non sostanziale dal provvedimento unico del del 26/05/2016 (pratica SUAP/402/2015) e successivamente aggiornato con con provvedimento unico del 30/01/2017 (pratica SUAP/402/2015).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano a sua volta ricompreso nel provvedimento finale di PDC. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, IRETI S.p.A. ed AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 10655/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Parma 22/04/2020

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT009296-2020-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT015000-2020 del 09/04/2020
RT015572-2020 del 17/04/2020
Vs. rif.: SUAP 477/2019

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Fumagalli Industria Alimentari Spa – LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S2 in pubblica fognatura a seguito di ampliamento della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

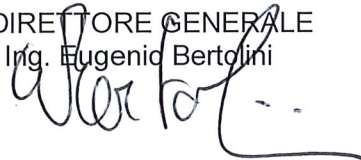
Lo scarico S1, costituito da acque meteoriche, prevede quale recapito finale il corpo idrico superficiale e pertanto non di competenza della scrivente Azienda.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Protocollo RT009296-2020-P del 22/04/2020

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT015000-2020 del 09/04/2020

RT015572-2020 del 17/04/2020

Vs. rif.: SUAP 477/2019

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Fumagalli Industria Alimentari Spa

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Fumagalli Industria Alimentari Spa con sede legale in Tavernerio - Via Briantea n. 18, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Via Cascinapiano n. 73;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di DISOSSO E AFFETTAMENTO SALUMI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di raffreddamento e di lavaggio impianti ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: degrassatura;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 27 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 9.500 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli	500	mg/l
Fosforo	60	mg/l

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

ALLEGATO 2

Prot. (vedi Pec)

Langhirano, lì 24/04/2020

Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : **477/2019/UME/SU** del 05/08/2019

Oggetto: Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue” - “impatto acustico” –
“emissioni in atmosfera”
Ampliamento edificio Ditta FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA
Previsto in Langhirano – Via Cascinapiano, 73

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 30/03/2020 di pareri di competenza per le matrici “scarico acque reflue” , “impatto acustico” ed “emissioni in atmosfera” per progetto di ampliamento stabilimento previsto in Via Cascinapiano, 73, relativa alla Ditta FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano
- che l'insediamento svolgerà attività di disosso e affettamento salumi e lo scarico è classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARE SPA, per la realizzazione di ampliamento stabilimento posto in Langhirano – Via Cascinapiano, 73, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI pa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 22/04/2020 Protocollo RT009296-2020-P;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE n. PG 2020/49485 del 01/04/2020 Sinadoc 11834/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

EMISSIONE IN ATMOSFERA:

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera";
 - la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
- per quanto di competenza si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
(Enili Arch. Benedetta)
Documento firmato digitalmente

rif. Arpae prot. PG/2020/49485 del 01/04/2020

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO

Sportello Unico Attività Produttive

Settore Gestione del Territorio

inviata con PEC

e p.c.

SAC Arpae di Parma
Servizio Autorizzazioni e Concessione Area Ovest

comunicazione interna

OGGETTO: PRATICA SUAP 477/2019/UME/SU - Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14,c. 2, Legge n. 241/1990 modificata – Forma semplificata in modalità asincrona.
Ditta “FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI Spa” Via Briantea n. 18 Tavernerio (CO), sede operativa di Via Cascinapiano 73, comune di Langhirano (PR).
Richiesta per ampliamento edificio.

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs istanza del 30/03/2020, acquisita da questi Uffici con protocollo PG/2020/49485 del 01/04/2020 .

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico del 20/12/2019 (documento Rif n. MV-40-19) a firma dei tecnici competenti in acustica ing. Mattia Viganò e ing. Moreno Barbieri:

- trattasi di attività di lavorazione prodotti a base di carne;
- la modifica consiste nella realizzazione di un ampliamento della struttura (innalzamento di un piano) con conseguente installazione di nuova linea produzione;

- l'attività si svolge all'interno del periodo di riferimento Diurno, mentre alcuni impianti tecnologici rimangono attivi per 24 ore;
- nella valutazione di impatto acustico, tramite rilievi fonometrici effettuati il 17 e 18 settembre 2019, viene esaminata la rumorosità esistente nell'area, mentre tramite modello matematico viene calcolato il futuro contributo dell'attività (esistente + ampliamento);
- **il rumore residuo utilizzato nella documentazione non è stato misurato ma calcolato, come differenza logaritmica tra il livello equivalente delle misure eseguite ed il valore calcolato nella simulazione dello scenario attuale presso i ricettori di riferimento.**
- le sorgenti di rumore sono individuate specialmente negli impianti tecnologici al servizio della produzione: centrale idrica, centrale frigorifera e termica, UTA e condensatori;
- la ditta in esame è ubicata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, mentre i limitrofi ricettori sono ubicati in classe III[^] "Area di tipo misto";
- come ricettori sono stati individuati 4 edifici residenziali, di cui 1 è in uso è identificato come abitazione del custode della vicina attività produttiva;
- la summenzionata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCA risultano sufficienti a descrivere sotto il profilo acustico lo stato di fatto;
3. per la valutazione del criterio differenziale i tecnici hanno considerato gli edifici più vicini alla struttura della ditta "Fumagalli Industria Alimentari Spa";
4. il valore di rumore residuo utilizzato nella documentazione di impatto acustico non è stato misurato ma calcolato;

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
La classificazione acustica del Comune di Langhirano;

Alla luce di quanto sopra, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, nel rigoroso rispetto della prescrizione di eseguire un collaudo acustico, successivamente all'avvenuta realizzazione dell'ampliamento ed installazione degli impianti tecnologici.

Nello specifico dovranno essere misurati i livelli di pressione sonora del rumore ambientale (con gli impianti accesi, attuali e futuri) e del rumore residuo (tutti gli impianti spenti), misure da effettuarsi sia nel periodo di riferimento Diurno che Notturno.

Inoltre considerata la collocazione degli impianti tecnologici sul lato Nord-Ovest (verso Strada della Nave) e la morfologia del terreno, si suggerisce di considerare l'opportunità di :

- installare una barriera fonoisolante e fonoassorbente tra gli impianti ed il ricettore identificato come R7;
- applicare pannelli fonoassorbenti alla parete dell'edificio adiacente agli impianti tecnologici.

Si rende necessario precisare che di norma, in un contesto differente da quello attuale di emergenza sanitaria (Covid-19), lo scrivente Servizio avrebbe richiesto di acquisire come informazione integrativa la verifica strumentale del "Rumore residuo" con tutti gli impianti spenti.

Tale riscontro attualmente non risulterebbe corretto, poiché il traffico veicolare transitante sulla Provinciale, che contribuisce in modo considerevole al clima acustico dell'area, al momento a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, risulta essere molto scarso, ergo i valori misurati in tali condizioni non sarebbero reali.

Per cui considerato quanto sopra esposto e i livelli di pressione sonora previsti ai ricettori, si è ritenuto di chiedere un collaudo acustico ad ampliamento terminato ed ad avvenuta installazione degli impianti.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 11834/2020

ALLEGATO 3



**PROVINCIA
DI PARMA**

AREA GESTIONE

**Servizio Pianificazione territoriale e trasporti –
Strade e infrastrutture**

U.O. Manutenzione Strade Provinciali

Viale Martiri
della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931725
Fax 0521 931539

Il Funzionario

Antonio Mesti

e-mail a.mesti@provincia.parma.it

www.provincia.parmait

Prot. n.9342

Del 28/04/2020

Spett.le
Sportello Unico delle Attività Produttive
Del Comune di Langhirano
c.a. Arch.Benedetta Enili
PEC protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

E .p.c. Spett.le AUSL Distretto Sud-Est
PEC suaplanghirano@pec.ausl.pr.it

Spett.le ARPAE Servizio Territoriale di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le ARPAE SAC – Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le IRETI SPA
Gestione Tecnica Scarichi Industriali
PEC ireti@pec.ireti.it

Spett.le COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PARMA
PEC com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Spett.le FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA
C/O ARCH. ANDREA PACCIANI
PEC andrea.pacciani@archiworldpec.it

Oggetto: Pratica SUAP 477/2019/UME/SU – Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14, c.2, Legge n.241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona.

Con espresso riferimento all'oggetto, con la presente si autorizza la sistemazione dell'area di proprietà provinciale interposta tra la recinzione della ditta Fumagalli e la carreggiata stradale della S.P. 665 R "Massese".

Tale area potrà essere pavimentata con conglomerato bituminoso con idonee pendenze per la raccolta delle acque superficiali, si precisa però che tutti i parcheggi, anche quelli rappresentati nella convenzione come parcheggi pubblici su area privata, dovranno essere posti longitudinalmente all'asse stradale in modo che le manovre non possano arrecare pregiudizio alla sicurezza stradale.

Cordialità

IL RESPONSABILE MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Geom. Antonio Mesti

ALLEGATO 4

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0032069
DATA: 26/05/2020
OGGETTO: PRATICA N. 477/2019 DITTA FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA -
PARERE PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN
SEGUITO A LAVORI DI AMPLIAMENTO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

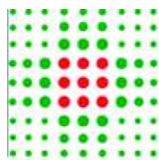
CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0032069_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	9F3DEE20EA416927000B96B77CA6A3DB 81A04AE086906F6764174675A7121E07





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Langhirano - Comune Di
Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhiran
o.pr.it

OGGETTO: PRATICA N. 477/2019 DITTA FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA - PARERE PER
MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN SEGUITO A LAVORI DI
AMPLIAMENTO

In riferimento alla domanda di AUA della ditta FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA sita in Comune
di LANGHIRANO Via Cascinapiano, 73 pervenuta in data 31.03.2020 ns. prot. 21029;

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 26.05.2020 ns. prot. 31967 e
tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti,
- l'istanza riguarda la modifica dell'autorizzazione unica ambientale in seguito ai lavori di ampliamento
tramite sovrizzo del primo piano e costruzione di montacarichi;

preso atto di quanto dichiarato nella Valutazione di impatto acustico in merito al rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

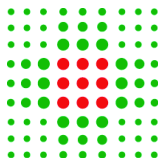
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 5

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.